



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - ☎ 26010 - Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it - pec: polizialocale.montecremasco@pec.it

R. O. Nr. 20/2026 Data 18/07/2026 Prot. 5658 ./2026	O G G E T T O	Ordinanza Contingibile ed Urgente per la messa in sicurezza di alberi pericolanti mediante taglio rami, quale misura di sicurezza ed incolumità pubblica nonché rimozione del materiale legnoso.
---	--	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella giornata del 17 luglio 2026 a seguito di temporale e vento forte, alcuni rami dalle piante di alto fusto poste sul territorio di questo Comune e nel merito, sulla strada Vicinale Bassa sono caduti ed altri sono suscettibili di caduta;

VISTA la propria ordinanza nr. 19/2026 del 17/07/2026 Prot. 5520 avente ad oggetto *"Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale con istituzione di DIVIETO DI TRANSITO E SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE dal giorno 17 LUGLIO 2026 a tutte le categorie di veicoli e pedoni, sulla STRADA VICINALE BASSA nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Alessandro Volta e l'intersezione Via Papa Giovanni XXIII, fino al ripristino della messa in sicurezza, a seguito di pericolo per caduta rami"*

CONSTATATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, della Strada Vicinale Bassa rappresentando di fatto un grave pericolo per gli utenti della strada, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento, oltre a situazioni metereologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno e stanno interessando il territorio comunale;

CONSIDERATO che, in caso d'incidenti dovuti, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale;

RITENUTO dover provvedere all'eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute di rami o parti di essi, ed al fine di tutelare l'incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza;

CONSIDERATO CHE risultano quali proprietari del terreno dove insistono le piante/alberi di alto fusto con rami caduti ed altri sono suscettibili di caduta è identificato catastalmente al foglio 1 mappale 839-840 il Sig. P.A. e P.G., residenti in Monte Cremasco;

RITENUTO:

- sussistere i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire il pericolo per la tutela dell'incolumità pubblica;
- dover procedere ad intimare ai proprietari di attuare immediatamente le misure necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità,

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza anche alla luce delle previsioni meteorologiche che prevedono temporali di forte intensità;

DATO ATTO CHE il ricorso a detto strumento giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in quanto si riscontra il carattere di urgenza in relazione alle circostanze in questione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 54 comma 4 D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO l'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativo alla comunicazione di avvio del procedimento;

VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n.50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;

ORDINA

Ai proprietari Sig. P.A. e Sig. P.G., residenti in Monte Cremasco, **DI PROVVEDERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE** e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla notifica del presente atto, a quanto di seguito specificato:

- La messa in sicurezza di alberi pericolanti posti nel terreno identificato catastalmente al foglio 1 mappale 839-840 mediante taglio rami, quale misura di sicurezza ed incolumità pubblica, e rimonda del secco di tutte le piante esistenti che risulti pericoloso per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di futuri eventi meteorologici intensi e/o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- Rimozione immediata dalla sede stradale di alberi, ramaglie provenienti dai propri fondi.

AVVERTE

- a) Le operazioni di potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- b) E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, **ed inoltre di acquisire dagli Enti preposti sovracomunali ogni eventuale autorizzazione e/o nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.**
- c) Chiunque violi altre disposizioni non contemplate dal Codice della Strada e previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;
- d) L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione

d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.

- e) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
- f) Che il Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale sono incaricati del controllo in merito al rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti proprietari sopraindicati, nonché agli attuali occupanti dell'immobile, ad eventuali altre persone comunque interessate ed alla [pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale](#) nelle forme e nei termini di legge.

Che copia della presente venga trasmessa ai seguenti soggetti:

- Prefetto della Provincia di Cremona protocollo.prefcr@pec.interno.it;
- Comando Vigili del Fuoco di Cremona com.salaop.cremona@cert.vigilfuoco.it
- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it;
- Stazione Carabinieri di Pandino stcr129280@carabinieri.it;
- Ufficio Tecnico comunale di Monte Cremasco ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it

RICORDA CHE

Che, a norma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D.L. 35/2005, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cremona, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Dalla Residenza Municipale lì, 18 luglio 2026



Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini